

50) FASE 2: I PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ATTUATI DA REGIONE CAMPANIA E REGIONE LOMBARDIA.

Dopo l'avvio della "Fase 2", sancita dal **DPCM 26 aprile 2020¹**, che dal 4 maggio 2020 ha previsto il superamento del lockdown e la riapertura di una prima parte di attività commerciali ed industriali, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte con il **DPCM 17 maggio 2020²**, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale n. 126, ha fissato le linee guida per la riapertura di ulteriori attività economiche e produttive.

Riportiamo di seguito le ultime ordinanze in materia di coronavirus emanate dalla Regione Campania e dalla Regione Lombardia.

La **Regione Campania**, con **ordinanza n. 48 del 17 maggio 2020³** ha fissato le misure organizzative per la prevenzione e gestione del emergenza epidemiologica da COVID-2019, da attuare dal 18 maggio e fino al 31 luglio 2020.

Preliminarmente, all'**articolo 1** si segnala che:

1. è consentita la riapertura delle **attività inerenti ai servizi alla persona**, compresi i parrucchieri, i barbieri ed i centri estetici, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni indicate nell'**Allegato 1⁴** alla succitata ordinanza;
2. è altresì prevista la riapertura delle **attività commerciali al dettaglio**, tra cui negozi di generi alimentari, supermercati, negozi di abbigliamento e centri commerciali, sempre nel rispetto delle disposizioni previste nell'**Allegato 2⁵** dell'ordinanza;
3. per quanto concerne il settore di ristorazione e bar, **discostandosi da quanto disposto a livello nazionale**, dal 18 maggio 2020 è consentito a **ristoranti e bar** l'esercizio dell'attività al banco, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno

¹ http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200426.pdf

² http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200517_txt.pdf

³ <http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-48-del-17-maggio-2020.pdf>

⁴ <http://www.regione.campania.it/assets/documents/allegato-1-protocollo-regione-campania-servizi-alla-persona.pdf>

⁵ <http://www.regione.campania.it/assets/documents/allegato-2-protocollo-regione-campania-commercio-al-dettaglio-v.pdf>

un metro e con modalità tali da evitare assembramenti e con divieto di consumazione al tavolo; a far data dal 21 maggio 2020, invece, oltre al delivery ed all'asporto, già consentiti dalle precedenti ordinanze, è stata autorizzata la ripresa delle attività *in loco*, con obbligo di osservanza delle prescrizioni contenute nell'**Allegato 3⁶** all'ordinanza;

4. è consentita la riapertura di **musei, biblioteche ed altri luoghi di cultura**, osservando le prescrizioni contenute nell'**Allegato 4⁷** all'ordinanza;
5. per **ulteriori attività economiche**, comprese quelle ricettive non alberghiere e balneari, è stato demandato all'Unità di Crisi regionale di definire le misure necessarie alla ripresa in sicurezza delle attività entro il 25 maggio 2020;
6. è raccomandato alle **aziende** e alle **amministrazioni**, pubbliche e private, il ricorso allo smart-working e, nel caso in cui sia necessaria la prestazione lavorativa *in loco*, il lavoro deve essere articolato con orari differenziati, che favoriscano il distanziamento sociale ed evitando assembramenti, con flessibilità di orari, nonché il prolungamento dell'orario di apertura degli uffici e dei servizi, ovvero la rimodulazione dell'orari di lavoro anche in termini di maggiore flessibilità giornaliera e settimanale;
7. è altresì contemplata l'attività di **tirocinio extracurricolare** e di **laboratori tecnico-pratici** a distanza; ove non fosse possibile, essa è svolta *in loco* nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza applicate ai lavoratori dipendenti dell'ente o impresa interessata.

L'apertura dei servizi commerciali e delle altre attività sopraindicate è consentita dalle ore 7,00 alle ore 23,00, senza obbligo di chiusura domenicale, fatto salvo ovviamente il rispetto delle normative a tutela dei lavoratori dipendenti.

L'**articolo 2** ha invece fissato le misure da adottare, con decorrenza dal 18 maggio 2020 e fino al 31 maggio 2020, per **servizi di trasporto pubblico locale (TPL)**.

⁶ <http://www.regione.campania.it/assets/documents/allegato-3-protocollo-regione-campania-ristorazione-e-bar.pdf>

⁷ <http://www.regione.campania.it/assets/documents/allegato-4-protocollo-regione-campania-musei-archivi-biblioteche.pdf>

In particolare, sono stati riattivati sia i servizi di TPL di linea terrestri (su ferro e su gomma) e sia i servizi TPL non di linea, mentre per i servizi di TPL marittimi, al fine di garantire la continuità territoriali con le isole del Golfo, ne è confermata l'attivazione fino al 60%, il tutto nel rispetto delle misure precauzionali, compreso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

L'**articolo 3** disciplina le misure previste per **ingressi e rientri nel territorio regionale**.

Invero, è fatto obbligo per chiunque provenga da altre regioni d'Italia o dall'estero e che rientri in Campania, fino al 2 giugno 2020, salvo che l'arrivo sia motivato da comprovate esigenze lavorative (spostamenti da e per il luogo di lavoro) o da comprovati e certificati motivi di salute, di comunicare l'arrivo al Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, al Comune di residenza, domicilio o dimora di destinazione, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, se appartenenti al Servizio Sanitario della Regione Campania; di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo, con divieto di contatti sociali; di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza; in caso di comparsa di sintomi, di avvertire il Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente ed il proprio medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta ove appartenenti al Servizio Sanitario regionale della Regione Campania.

Per i viaggiatori in arrivo alle stazioni ferroviarie di Napoli, Napoli- Afragola, Salerno, Benevento, Caserta, Aversa, Battipaglia, Capaccio- Paestum, Agropoli, Vallo della Lucania, Sapri, invece, è fatto poi obbligo di sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, e in caso di temperatura pari o superiore a 37,5 °C, ad un test rapido COVID-19; autocertificare il luogo ove sarà osservato l'isolamento domiciliare, ove lo spostamento non sia motivato da esigenze lavorative o motivi di salute e in ogni caso il luogo di destinazione, nonché l'impegno a restare disponibile per ogni necessario controllo da parte del SSR.

Per quanto concerne **le attività sportive e motorie**, l'**articolo 5** rappresenta la possibilità di svolgimento all'aperto, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività; inoltre, per l'attività motoria è obbligatorio l'uso della

mascherina, mentre per l'attività sportiva, ove incompatibile con l'uso della mascherina, è fatto obbligo di portarla con sé e di indossarla ove ci si trovi in prossimità di altre persone. E' altresì possibile l'esercizio dell'attività sportiva sul lungomare, nelle ville, nei giardini e parchi pubblici e aperti al pubblico esclusivamente dalle ore 5,30 alle ore 8,30, e comunque nel rispetto del divieto di assembramenti.

Infine, è consentita l'attività sportiva, nei circoli e nelle associazioni sportive, di discipline all'aperto, che consentano il rispetto della distanza interpersonale, quali tennis, ginnastica, pattinaggio, mentre resta ferma, fino al 25 maggio 2020, la chiusura delle piscine e delle palestre.

La **Regione Lombardia** ha introdotto nuove misure di contenimento, per adeguarsi a quanto disposto dal Governo, con **l'ordinanza n. 547 del 17 maggio 2020⁸**, le cui disposizioni hanno sostituito quelle precedentemente introdotte dall'ordinanza n. 546 del 13 maggio 2020, con efficacia fino al 31 luglio 2020.

Anche per questa fase dell'emergenza sanitaria, resta fermo l'obbligo di adottare tutte le misure precauzionali per proteggere se stessi ed evitare il contagio, ad esclusione dei bambini al di sotto dei sei anni, dei soggetti con forme di disabilità incompatibili con l'uso delle protezioni e di coloro i quali svolgono attività fisica.

Grande novità è la riapertura di quasi tutte le attività commerciali le quali, però, dovranno attenersi a delle rigide regole di comportamento per assicurare alla clientela un ambiente sicuro e asettico.

Le attività di **ristorazione**, comprensive di qualsiasi esercizio che somministri pasti e bevande⁹, devono fornire un'adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate, nonché monitorare la temperatura corporea del proprio personale. Dovranno necessariamente dotarsi di prodotti igienizzanti per i clienti.

⁸ <https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/53354e9a-a326-43b4-b6d7-6bf47e53f7f2/Ordinana+Regione+Lombardia+547+del+17+maggio+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKS PACE-53354e9a-a326-43b4-b6d7-6bf47e53f7f2-n8Ar6ek>

⁹ ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, mense, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell'ambito delle attività ricettive, all'interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali o connessi alle aziende agricole)

Inoltre, tutti gli esercizi forniti di posti a sedere dovranno consentire l'accesso tramite prenotazione e conservare l'elenco dei clienti per un periodo di almeno 14 giorni, scaglionando l'ingresso ad un numero limitato di persone sulla base della capienza del locale stesso. Ove possibile è necessario comunque privilegiare spazi aperti ed esterni.

Tutti i tavoli e le sedute devono essere posizionati in modo tale da garantire la distanza interpersonale di almeno 1 metro, salvo nei casi in cui si accompagnano minori o persone non autosufficienti.

È consentita la consumazione al banco, garantendo la distanza di 1 metro, tuttavia, non è possibile consumare a buffet.

Al termine di ogni servizio, poi, ciascuna attività dovrà disinfettare le superficie e favorire l'utilizzo di utensili e contenitori non riutilizzabili (quali saliere, oliere ecc) oltre che la consultazione online del menù o, almeno, fornire un menù plastificato facilmente disinfettabile.

Per gli **stabilimenti balneari**, invece, oltre alle generali regole di disinfezione e monitoraggio del personale, è previsto un distanziamento tra gli ombrelloni che garantisca una superficie di almeno 10 metri quadrati. Le attrezzature da spiaggia, invece, quando non collocate al posto ombrellone, dovranno avere una distanza di almeno 1,5 metri ed essere sanificate ad ogni cambio di persona o di nucleo familiare.

Le aree comuni, quali cabine, spogliatoi, docce ecc, dovranno essere regolarmente e frequentemente igienizzate. Gli impianti, in ogni caso, dovranno assicurare una pulizia totale alla chiusura.

È fatto assoluto divieto di svolgere attività ludico – sportive che possano dar luogo ad assembramenti. Gli sport individuali che si svolgono in spiaggia o in acqua possono essere praticati nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale mentre gli sport di squadra dovranno rispettare le disposizioni rilasciate dagli istituti competenti.

Anche le **strutture ricettive** dovranno delimitare gli spazi e provvedere, alla fine del proprio turno, alla pulizia del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate. Le aree comuni dovranno essere disinfettate con particolare attenzione e maggiore frequenza.

Ogni oggetto fornito dalla struttura all'ospite dovrà essere disinfettato prima e dopo ogni utilizzo.

Gli ascensori potranno essere utilizzati, indossando la mascherina, garantendo la distanza interpersonale con eventuali deroghe per lo stesso nucleo familiare o gruppo di viaggiatori. Anche le attività di **parrucchieri** ed **estetisti** dovranno lavorare esclusivamente su prenotazione, conservando i nominativi per almeno 14 giorni.

I clienti potranno presenziare nei locali esclusivamente per il tempo necessario al trattamento e, data la distanza inferiore ad 1 metro, dovranno costantemente indossare la mascherina.

L'operatore, invece, dovrà frequentemente igienizzare le mani e utilizzare camici o grembiuli monouso.

Non sarà possibile utilizzare sauna, bagno turco e vasche idromassaggio.

Sono altresì consentite le attività di professioni della montagna, di guide turistiche, di strutture ricettive all'aria aperta, rifugi alpini e parchi faunistici.

È possibile riprendere le attività formative di **tirocinio** nonché le attività di **laboratorio**.

Per quanto concerne lo **sport**, la Regione ha stabilito che tutte le attività praticabili individualmente all'aria aperta¹⁰, sia dilettantistiche che professionistiche, possono essere svolte nei centri sportivi, in conformità con quanto disposto dal Governo e dalle rispettive Federazioni sportive.

I gestori dei singoli centri devono regolare gli ingressi assicurando dei percorsi idonei, il rispetto delle distanze di sicurezza e prevedere delle modalità di utilizzo della attrezzature sportive idonee con le misure di sicurezza. Non sono consentite, invece, le attività di piscine e palestre.

Dal **25 maggio 2020**, invece, tutti gli **atleti di interesse nazionale**, riconosciuti dalla Federazione Italia Sport Invernali, potranno raggiungere le aree ove svolgere gli allenamenti nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

¹⁰ golf, pesca sportiva e amatoriale, tiro con l'arco, tiro a segno, tiro a volo, atletica, equitazione, vela, canoa, attività sportive acquatiche, canottaggio, tennis, paddle, corsa, escursionismo, arrampicata sportiva, ciclismo, mountain-bike, automobilismo, motociclismo, go-kart, ecc.

Le disposizioni di questa ordinanza sostituiscono quelle precedentemente introdotte dall'ordinanza n. 546 del 13 maggio 2020 e sono efficaci fino al 31 luglio 2020. In ogni caso, sarà compito della Regione monitorare la situazione epidemiologica e provvedere eventualmente con nuove disposizioni.

Militerni & Associati
Dott.ssa Martina Esposito
Dott.ssa Teresa Marullo